



Cerca

Sections

[Primo Piano](#)

[Entra in Regione](#)

[Temi](#)

Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna

ER | Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna | Bollettino numero 48 anno 2000

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 1999, n. 2727

Direttiva sulle modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

- che le modificazioni intervenute nel tessuto sociale della realta' del Paese, caratterizzata da una diffusa e capillare presenza di organizzazioni preposte alla promozione e sviluppo di interventi di educazione sanitaria diretti a diffondere l'attivita' motoria, in special modo quella sportiva, hanno di fatto superato l'assetto ordinamentale sia per quanto riguarda il contesto organizzativo riferito alla promozione e tutela dell'attivita' sportiva, sia per quanto riguarda le modalita' di rilascio delle certificazioni concernenti l'idoneita' alla pratica sportiva agonistica, tanto da portare il Ministero della Sanita' all'emanazione della circolare n. 500.4/MSP/CP/643 del 18/3/1996, avente ad oggetto "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 10/4/1996;

- che con L.R. 3/99 di riforma del Sistema regionale e locale si e' provveduto, tra l'altro, all'abrogazione della L.R. 32/80 concernente la promozione dell'educazione sanitaria motoria e sportiva, e la tutela sanitaria delle attivita' sportive nell'ambito della Regione

Emilia-Romagna;

valutato che, in relazione al processo di riordino del Servizio sanitario nazionale di cui ai decreti legislativi 502/92 e 517/93 ed in applicazione del DPR 14/1/1997, si e' provveduto ad emanare la L.R. 34/98 concernente la normativa in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, e ad adottare la relativa deliberazione applicativa n. 125 dell'8/2/1999 - con il conseguente superamento, tra l'altro, dell'assetto organizzativo riguardante l'esercizio dell'attivita' di Medicina dello sport precedentemente definito con la deliberazione 4510/93 adottata anche con riferimento alla L.R. 10/85, abrogata dalla stessa L.R. 34/98;

dato atto che, in conseguenza della entrata in vigore dei suddetti provvedimenti regionali, e quindi del venir meno del preesistente quadro di riferimento sull'assetto organizzativo della Medicina dello sport, si rende necessario ridisciplinare interamente la materia; ritenuto opportuno disciplinare, per il momento, le modalita' procedurali per il rilascio della certificazione di idoneita' alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna, e di rinviare a specifico provvedimento regionale conseguente all'entrata in vigore del progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale avente ad oggetto "Norme in materia di sport" pubblicato nel Supplemento Speciale al Bollettino Ufficiale regionale n. 345 del 25/11/1999, l'organica regolamentazione della materia relativamente agli aspetti connessi alla funzione sociale dello sport e alle iniziative di tutela e promozione delle attivita' sportive con riferimento anche a specifici progetti obiettivo tesi alla promozione e tutela della salute dei cittadini, da assumere in sede di attuazione del Piano sanitario regionale;

tenuta presente la richiamata circolare del Ministero della Sanita' sulle "Linee guida per una organizzazione omogenea della certificazione di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica", nonche' l'Allegato n. 1 alla deliberazione 125/99 disciplinante tra l'altro, nell'ambito delle attivita' ambulatoriali, i requisiti strutturali e tecnologici degli ambulatori di Medicina dello sport, al cui possesso e' subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attivita';

dato atto:

- che dall'insieme dei provvedimenti sopracitati emerge che l'attivita' certificatoria di cui trattasi e' demandata ai medici specialisti in Medicina dello sport o ai medici in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione operanti all'interno di:

a) studi medici

b) ambulatori autonomi o inseriti in un contesto poliambulatoriale

c) centri di Medicina dello sport;

- che tutte le tipologie di sedi erogative di cui sopra, ivi compreso lo studio del singolo professionista, a seconda del tipo di attivita' agonistica per cui si intende rilasciare la prevista certificazione, devono essere in possesso delle attrezzature necessarie per esecuzione degli esami diagnostici previsti dalle Tabelle A e B del DM 18/2/1982 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in alternativa e/o ad integrazione, devono dimostrare la presenza di un collegamento stabile con strutture autorizzate a praticare gli esami diagnostici previsti dal citato decreto ministeriale in rapporto alle singole tipologie di sport per le quali si intende rilasciare la certificazione;

dato atto, inoltre, in conformita' a quanto stabilito dalla circolare ministeriale, che da un punto di vista organizzativo lo specialista in Medicina dello sport o il medico in possesso dell'attestato di cui

all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione, qualunque sia il contesto all'interno del quale operi, deve personalmente procedere all'esecuzione della visita clinica e alla valutazione globale degli accertamenti eseguiti, nonché alla redazione dell'atto certificatorio di idoneità o non idoneità alla pratica sportiva agonistica;

valutata, al fine di consentire l'esercizio da parte degli organi del Servizio sanitario a ciò preposti dell'attività di vigilanza, anche in riferimento alla stessa circolare ministeriale, la necessità della istituzione di uno specifico elenco regionale che comprenda tutte le categorie di soggetti, pubblici e privati, ivi compresi i singoli specialisti non soggetti all'autorizzazione di cui alla L.R. 34/98, preposti al rilascio della certificazione medico-legale di cui trattasi;

ritenuto opportuno approvare, quale allegato al presente provvedimento, una specifica direttiva sulle modalità procedurali da porre in essere per l'espletamento delle attività e dei compiti connessi al rilascio delle certificazioni della idoneità alla pratica sportiva agonistica da parte dei soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati, nonché alla specificazione delle modalità di istituzione dell'elenco degli specialisti abilitati al rilascio delle certificazioni stesse;

dato atto:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Distretti sanitari, dr.ssa Maria Lazzarato, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;

- del parere favorevole in ordine alla legittimità della presente deliberazione espresso dal Direttore generale alla Sanità, dott. Franco Rossi, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995; su proposta dell'Assessore alla Sanità, a voti unanimi e palesi, delibera:

1) di approvare, per i motivi e finalità espressi in premessa, quale parte integrante del presente provvedimento, l'allegata direttiva regionale (Allegato "A") concernente le modalità procedurali per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna;

2) di rinviare a specifico provvedimento regionale conseguente all'entrata in vigore del progetto di legge regionale avente ad oggetto "Norme in materia di sport" la regolamentazione organica della materia relativamente agli aspetti connessi alla funzione sociale dello sport e alle iniziative di tutela e promozione delle attività sportive stabilendo, in tale contesto, che specifici aspetti concernenti la tutela della salute tramite la diffusione di idonei stili di vita, formeranno oggetto di appositi progetti obiettivo assunti in sede di attuazione del Piano sanitario regionale.

ALLEGATO "A"

Direttiva sulle modalità procedurali per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica nella regione Emilia-Romagna

1) Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

Nell'ambito del territorio regionale l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere espletato:

A) nei servizi pubblici di Medicina dello sport;

B) nei centri e ambulatori privati autorizzati all'esercizio della funzione specifica della Medicina dello sport ed inseriti nell'anagrafe regionale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 125/99 attuativa della L.R. 34/99;

C) negli studi medici professionali gestiti dal singolo specialista o medico equiparato.

Sono abilitati al rilascio della relativa certificazione i medici che in possesso della specializzazione in Medicina dello sport o dell'attestato di cui all'art. 8 della Legge 1099/71, antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione, operino a qualsiasi titolo presso le strutture di cui sopra, le quali devono essere dotate, oltre che dei requisiti strutturali e tecnologici previsti per gli ambulatori in generale, anche dei requisiti specifici evidenziati, in relazione alla disciplina "Medicina dello sport", individuata sotto la sigla AMS di pagina 50 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale 125/99.

Nel caso di studio medico, qualora lo specialista intenda rilasciare certificati di idoneità per tipologie di sport che comportino l'utilizzazione di attrezzature non in dotazione dello studio stesso, dovrà essere instaurato un rapporto che assicuri uno stabile collegamento con centri pubblici o privati autorizzati a praticare gli esami diagnostici previsti dal decreto ministeriale per la specifica disciplina sportiva.

L'attività certificatoria è riferita di norma ad utenti residenti nella regione. Essa può riguardare anche coloro che, per motivate ragioni di tesseramento sportivo abbiano domicilio nel territorio regionale, pur essendo altrove residenti.

2) Anagrafe

La particolare delicatezza dei compiti connessi all'attività certificatoria, comporta l'istituzione presso ciascuna Azienda Unità sanitaria locale di un'anagrafe degli specialisti in Medicina dello sport abilitati al rilascio delle certificazioni per la pratica agonistica.

Poiché le strutture soggette ad autorizzazione vengono col provvedimento autorizzativo, in via di fatto abilitate al rilascio delle certificazioni ed ope legis inserite nell'anagrafe delle strutture autorizzate, a condizione tuttavia che si avvalgano di medico in possesso dei titoli previsti, e siano dotate delle necessarie attrezzature, l'anagrafe di cui trattasi riguarda esclusivamente lo specialista o medico in possesso dello specifico attestato, operante nel proprio studio professionale.

Per costoro l'inclusione nell'anagrafe assume infatti valore abilitante al rilascio delle certificazioni.

In tal senso, i medici interessati, nel comunicare all'Azienda Unità sanitaria locale di competenza territoriale, la propria intenzione di espletare l'attività di cui trattasi, dovranno indicare l'indirizzo dello studio, le tipologie di sport per le quali intendano rilasciare le certificazioni, l'elenco delle attrezzature presenti nello studio nonché la struttura, pubblica o privata, della quale si avvalgono per l'esecuzione di eventuali esami diagnostici non effettuabili presso lo studio stesso.

L'Azienda Unità sanitaria locale, previa verifica effettuata per il tramite del competente servizio facente parte del Dipartimento di prevenzione, comunicherà all'interessato l'avvenuta iscrizione nello specifico elenco predisposto a livello aziendale e la relativa decorrenza, che comunque dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'interessato. L'iscrizione, come detto sopra, costituisce titolo per l'inizio dell'attività certificatoria.

Le Aziende Unità sanitarie locali, inoltre, provvederanno a trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità, con cadenza annuale ed entro il mese di gennaio successivo, l'elenco aggiornato dei medici iscritti all'anagrafe stessa, al fine della predisposizione da parte dell'Assessorato di un elenco completo regionale che comprenda sia le strutture autorizzate ai sensi della L.R. 34/98, già incluse, come accennato, nell'anagrafe regionale di

cui all'art. 6 stessa legge, che i singoli professionisti operanti nel proprio studio medico, da inviare alla FMSEI, alle associazioni ed enti di promozione delle attivita' sportive ed ai soggetti interessati.

3) Funzioni, compiti e responsabilita'

I medici abilitati alla certificazione operanti nelle strutture di cui sopra, provvedono, sulla base dell'esito degli accertamenti sanitari effettuati in riferimento alle Tabelle A e B allegate al DM 18/2/1982, al rilascio della certificazione di idoneita' o non idoneita' alla specifica disciplina agonistica, redatta in conformita' ai fac-simili Allegati n. 3 e n. 3 bis alla presente, e nel contempo curano la redazione di una scheda individuale di valutazione medico-sportiva da tenere agli atti, come da fac-simili Allegati n. 1 e n. 2.

Della corretta tenuta del registro delle visite effettuate e delle certificazioni rilasciate, e' responsabile il medico specialista abilitato preposto alla Direzione della struttura. Al fine di evitare certificazioni multiple, la scheda individuale di valutazione contiene una specifica autodichiarazione che l'utente, in sede di accesso alla sede prescelta, deve sottoscrivere ai sensi della Legge 15/68 per essere conservata agli atti dello studio o della struttura. Tale sottoscrizione riguarda altresì l'autorizzazione al soggetto certificante al trattamento, ai sensi della Legge 675/96 sulla privacy, dei dati personali e sensibili per le finalita' di cui alla presente direttiva, con particolare riferimento alle eventuali non idoneita'.

L'accesso agli accertamenti sanitari dovra' avvenire previa richiesta di visita medico-sportiva a firma del Presidente dell'associazione o ente di promozione sportiva, a cui l'atleta e' tesserato/associato. La certificazione di idoneita' ha la validita' di un anno dalla data di rilascio.

Particolare attenzione lo specialista dovra' porre in ordine al rispetto delle procedure che riguardano la gestione delle non idoneita'.

I certificati di non idoneita' dovranno essere trasmessi dal medico o dalla struttura, qualora non consegnati brevi manu, entro 5 giorni dalla data di rilascio, direttamente all'indirizzo dell'interessato. Copia del certificato, con omessa l'indicazione della diagnosi, dovra' essere trasmessa entro lo stesso termine alla Societa' sportiva inviante e all'Assessorato regionale alla Sanita'.

La Regione, dal canto suo, come per il passato, provvedera' a trasmettere con cadenza mensile, l'elenco dei soggetti giudicati "non idonei" ai medici e alle strutture pubbliche e private incluse nell'elenco regionale di cui al punto 2). Tutto cio' in attesa di dar corso ad una gestione informatizzata del settore, anche in conformita' a quanto previsto dalla richiamata circolare Ministero della Sanita' del 18/3/1996.

Nel caso di richieste di esami integrativi, il medico certificatore, trascorsi 30 giorni senza l'acquisizione dei referti degli esami stessi, provvedera' all'archiviazione della richiesta "per insufficiente documentazione diagnostica" dandone comunicazione all'interessato ed alla Societa' sportiva inviante.

Si reputa opportuno richiamare la circostanza che il medico certificatore oltre ai normali obblighi deontologici, in quanto pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, e' soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 358 e 360 del Codice penale e 331 del Codice di procedura penale.

Le schede di valutazione con gli esiti degli accertamenti effettuati, le copie delle certificazioni rilasciate ed il registro visite devono essere conservati e a disposizione degli organi di vigilanza, per un periodo non inferiore a cinque anni.

4) Commissione regionale d'appello

La trasmissione del certificato attestante la non idoneità, e', tra l'altro, finalizzata a consentire all'interessato la possibilità di proporre ricorso ai sensi dell'art. 6 del DM 18/2/1982 entro 30 giorni dall'avvenuta notifica.

La Commissione regionale, in attesa di una eventuale diversa disciplina, continua ad avere la composizione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2364 del 2/6/1982.

I ricorsi, pertanto, dovranno essere indirizzati a questo Assessorato, Servizio Distretti sanitari - Viale Aldo Moro n. 30 - Bologna, che provvederà, previa adeguata istruttoria, a sottoporli all'esame da parte dell'apposita Commissione.

5) Monitoraggio e controllo

Ai fini della gestione della "banca dati" regionale dei soggetti visitati, i medici abilitati ai sensi della presente direttiva al rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica, sono tenuti a trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità, con cadenza trimestrale, i dati quantitativi dei soggetti idonei e non idonei per tipologia di sport, visitati nel trimestre di riferimento, utilizzando allo scopo i modelli di rilevazione statistica, contraddistinti come Allegati n. 4 e 4 bis alla presente direttiva.

Ferma restando la competenza del Dipartimento di prevenzione in materia di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie, anche relativamente al settore specifico, le Aziende Unità sanitarie locali, per il tramite delle articolazioni distrettuali allo scopo individuate, controlleranno che l'attività certificatoria di cui alla presente direttiva sia effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, specie per quanto riguarda l'incompatibilità.

Le funzioni di controllo hanno per oggetto, in particolare:

- 1) il rilascio di certificazioni di idoneità sportiva senza avere dato luogo alla esecuzione degli accertamenti diagnostici di cui agli Allegati A) e B) al DM 18/2/1982, previsti per le singole tipologie di disciplina sportiva;
- 2) l'espletamento degli accertamenti diagnostici di cui agli Allegati A) e B) al DM 18/2/1982, in strutture non autorizzate;
- 3) l'abuso di esami integrativi;
- 4) la mancata trasmissione, con cadenze stabilite, dei dati concernenti le attività espletate.

Nei casi indicati ai punti 1) e 2), ferma restando la segnalazione all'autorità giudiziaria, ove ne ricorrano gli estremi, i Distretti dell'Azienda Unità sanitaria locale trasmetteranno relazione all'Assessorato regionale alla Sanità, corredata dalla contestazione dell'addebito al Presidio interessato e al medico certificatore e dalle eventuali controdeduzioni.

Nel caso previsto al punto 3), qualora venga accertata una difformità di comportamento operativo in ordine alle richieste di autorizzazione per l'espletamento di esami integrativi, il Distretto potrà porre in essere iniziative tese ad accertare le relative motivazioni e qualora le stesse non siano ritenute sufficienti, segnalerà il caso all'Assessorato regionale alla Sanità ai fini di una valutazione del fenomeno anche in relazione all'andamento più generale a livello regionale.

Per quanto riguarda il caso previsto al punto 4), il Distretto provvederà a contestare per iscritto, con valore di diffida, la omessa trasmissione dei dati di attività anche se relativa ad uno solo dei dati previsti e, in caso di recidiva, a segnalare il caso all'Assessorato regionale alla Sanità, con le modalità di cui sopra.

L'Assessorato regionale alla Sanità, una volta acquisita la

documentazione prevista, previa contestazione al Presidio o medico interessato, adotterà' gli eventuali conseguenti provvedimenti sanzionatori, ivi compresa la sospensione o cancellazione dall'anagrafe e dall'elenco regionale in relazione all'entità' delle irregolarità' accertate, eventualmente avvalendosi per gli aspetti tecnici della Commissione regionale d'appello. Il provvedimento in tal modo assunto è' definitivo.

Il soggetto, nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento della cancellazione, non potrà' essere reinserito nell'elenco regionale prima che sia trascorso almeno un anno dal provvedimento. L'eventuale sospensione o revoca del provvedimento di autorizzazione disposta dal Sindaco, comporta l'automatica cancellazione dall'anagrafe regionale della struttura, e di conseguenza dall'elenco regionale dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione.

L'abrogazione delle Leggi regionali 32/80 e 10/85 ha determinato, come accennato, il completo superamento della deliberazione 4510/92 e successive integrazioni, con particolare riferimento alla deliberazione n. 1322 dell'11/4/1995, avente ad oggetto "Approvazione elenco Presidi privati di Medicina dello sport accreditati ai sensi etc." per cui attualmente la materia è' da ritenersi disciplinata esclusivamente dalle indicazioni impartite con la presente direttiva.

6) Tariffe

L'entrata in vigore del DLgs 124/98 e del Piano sanitario nazionale che, com'è' noto, non prevedono le certificazioni di idoneità' alla pratica sportiva agonistica nei livelli minimi ed essenziali di assistenza, determina l'inclusione delle prestazioni di cui trattasi tra quelle rese nell'interesse prevalente del soggetto privato.

È' fatta eccezione per gli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità' da parte dei giovani minori degli anni 18, che si avviano all'attività' sportiva agonistica nelle società' dilettantistiche, in quanto inclusi nei programmi che il Piano sanitario regionale, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale, individua tra gli obiettivi da realizzare nell'ambito delle iniziative finalizzate alla promozione e diffusione di stili di vita per la salute nel triennio 1999/2001 di valenza del Piano stesso.

Nei confronti di tali giovani, quindi, le prestazioni previste nelle Tabelle A e B del DM 18/2/1982 per la certificazione della idoneità' sportiva agonistica, sono esentate, come per il passato, dal pagamento del ticket, solo se erogate dai Servizi di Medicina dello sport delle Aziende Unita' sanitarie locali.

Al di fuori del caso dei minori di cui sopra, la spesa per il rilascio delle certificazioni è' interamente a carico dei richiedenti.

Pertanto, nei confronti dei soggetti non minori, i Servizi operanti nell'ambito pubblico, in attesa di diversa regolamentazione come da Allegato "A" alla circolare del Ministero della Sanità' 18/3/1996 soprarichiamata o di diversa disposizione regionale, applicheranno le tariffe determinate con deliberazione della Giunta regionale 410/97 in applicazione del nomenclatore tariffario, approvato con DM 22/7/1996.

Allo stesso tariffario nel frattempo, in attesa dell'emanazione dell'atto nazionale previsto, potranno far riferimento anche gli studi medici, gli ambulatori e i Centri di Medicina dello sport individuati sulla base delle indicazioni di cui alla presente direttiva per il rilascio delle certificazioni di idoneità' alla pratica agonistica in relazione ai vari sport previsti alle Tabelle A e B del decreto ministeriale più' volte citato.

(segue allegato fotografato)

e-mail: redbur@regione.emilia-romagna.it

[Credits](#)

[Informazioni sul sito](#)

[Responsabile](#)

[Note legali](#)

[Privacy](#)

[Accessibilità](#)

[Dati di monitoraggio](#)

[Mappa del sito](#)

[Intranet](#)

[Extranet](#)

Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) – Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna – Centralino: 051.5271
Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde 800 66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it,
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it